

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1554

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

e col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 406, recante anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classes, nonchè misure urgenti per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico nella città di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente decreto-legge si intendono adottare interventi tesi, per un verso, ad incidere sul valore globale della spesa nel settore della pubblica istruzione e, per l'altro, a rimuovere la grave situazione di emergenza che si è venuta a determinare per numerosi edifici scolastici nella città di Napoli.

Per quanto concerne il primo intervento, va detto preliminarmente che l'attuale fase di ristrutturazione della spesa, secondo criteri di più rigorosa economicità e produttività, è occasione opportuna per una contestuale riconsiderazione dei modi di organizzazione del servizio scolastico.

È un'impresa che va articolata in una gamma assai complessa di interventi che, per quanto riguarda la loro temporizzazione, presentano gradi diversi di urgenza.

Tra quelli che pongono esigenze di maggiore immediatezza ve ne è uno che si rivela utile presupposto per l'avvio delle più complesse misure di ristrutturazione. Si tratta di anticipare dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Il predetto piano si prefigge di elevare da 19 a 20 il rapporto medio alunni-classi con la conseguente riduzione, al termine del triennio 1993-1995, di 56.000 classi rispetto all'anno scolastico 1991-1992.

In tale modo si intende ridurre da tre a due anni l'arco temporale di attuazione del piano stesso.

Il secondo intervento nasce dall'urgente necessità di assicurare il funzionamento di numerose scuole della città di Napoli, funzionamento gravemente compromesso per il venir meno delle condizioni di

agibilità dei locali in cui le scuole stesse sono ospitate. Si tratta, secondo gli elementi conoscitivi recentemente acquisiti e comunicati dalla prefettura di Napoli, di 357 edifici scolastici, 137 dei quali a carico dell'amministrazione provinciale e 220 a carico del comune. Detti edifici presentano gravi carenze nelle strutture o negli impianti sotto il profilo della sicurezza, dell'igiene e, comunque, dell'agibilità. In considerazione dell'avvenuto inizio dell'anno scolastico, non sono possibili interventi generalizzati e radicali, interventi ai quali peraltro sono preordinati i finanziamenti, con mutui a carico dello Stato, già previsti negli ultimi provvedimenti legislativi in materia di edilizia scolastica, quali il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e la legge 23 dicembre 1991, n. 430. Si rendono invece assolutamente necessari ed urgenti interventi atti a rimuovere quelle particolari condizioni di inagibilità delle sedi scolastiche che ne possono determinare la chiusura durante il corrente anno scolastico. In una particolare situazione come quella della città di Napoli, già contraddistinta da vari fenomeni di tensione sociale, la concreta prospettiva di compromettere l'agibilità di un numero consistente di scuole impone l'adozione di misure straordinarie, sia sotto il profilo finanziario, sia, e soprattutto, sotto il profilo degli strumenti operativi.

Il presente provvedimento prevede pertanto un intervento finanziario che è stato quantificato in lire 15 miliardi complessivi per l'esecuzione di opere di riattamento degli edifici scolastici la cui agibilità è recuperabile e per l'acquisizione ad uso scolastico di altri edifici nonché del necessario arredamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli strumenti operativi di tipo straordinario previsti per fronteggiare la situazione sono stati individuati nella previsione di una speciale commissione, presieduta dal prefetto, che esercita poteri straordinari in ordine all'esecuzione delle opere necessarie, alla locazione o requisizione temporanea di edifici da adibire ad uso scolastico ed all'acquisto di arredi. Resta fermo che tali poteri straordinari vengono esercitati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Viene inoltre precisato che le disposizioni del decreto si applicano sino al 31 dicembre 1993.

* * *

Rispetto al testo del precedente decreto decaduto, è stato introdotto il comma 3 dell'articolo 1, sulla base delle seguenti motivazioni.

L'entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, ha comportato la

revisione degli organici già definiti dai provveditori agli studi per l'anno scolastico 1993-94, revisione che ha incontrato varie difficoltà sul piano operativo con conseguente ritardo di tutte le operazioni concernenti il personale docente di ruolo da disporre all'inizio dell'anno scolastico (utilizzazione del personale soprannumerario, nomina in ruolo, assegnazioni provvisorie e conferimento delle supplenze).

La mancata proroga del termine, oltre al quale è fatto divieto di spostare personale docente, comporterebbe l'impossibilità per i provveditori agli studi di concludere le predette operazioni con particolare riguardo a quelle che comportano spostamento del personale docente di ruolo (quali, ad esempio, le assegnazioni provvisorie) con grave pregiudizio per il personale amministrato e per il regolare svolgimento del corrente anno scolastico.

RELAZIONE TECNICA

Per quanto riguarda l'articolo 1 si fa presente che il piano redatto in applicazione dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede il graduale innalzamento, nell'arco del triennio 1993-1995, del numero medio di alunni per classe in misura differenziata per i diversi gradi di scuola e per le caratteristiche demografiche e geografiche delle singole circoscrizioni provinciali.

Il medesimo piano si prefigge l'elevazione da 19 a 20 del rapporto medio alunni-classes con la conseguente riduzione, al termine del triennio 1993-1995 e rispetto all'anno scolastico 1991-1992, di 56.000 classi e una proporzionale riduzione del personale di ruolo.

Con la norma in esame l'arco di attuazione del piano viene ridotto da tre a due anni e, conseguentemente, devono essere raggiunti, nel prossimo anno scolastico, gli obiettivi previsti per l'anno scolastico 1994-1995.

L'economia è quantificabile in 22.600 supplenze temporanee in meno del personale docente in rapporto alla diminuzione del numero delle classi e in relazione alle vacanze dei posti di organico:

$$22.600 \times \text{lire } 32.000.000 = \text{lire } 723.200.000.000$$

$$10 \text{ mensilità di stipendio corrisposte su } 12 \text{ mesi} = \text{lire } 602.600.000.000$$

Per quanto attiene ai collaboratori amministrativi l'economia è pari a 1.670 supplenze in meno, per un importo di:

$$1.670 \times \text{lire } 27.500.000 = \text{lire } 45.925.000.000$$

$$10 \text{ mensilità di stipendio corrisposte su } 12 \text{ mesi} = \text{lire } 38.270.800.000$$

Per quanto riguarda gli ausiliari l'economia è pari a 4.100 supplenze in meno, per un importo di:

$$4.100 \times \text{lire } 23.500.000 = \text{lire } 96.350.000.000$$

$$10 \text{ mensilità di stipendio corrisposte su } 12 \text{ mesi} = \text{lire } 80.292.000.000$$

Tenuto conto peraltro delle difficoltà logistiche e organizzative che, soprattutto per gli enti locali, determina l'immediata attuazione di direttive già precedentemente diramate con effetto soltanto dall'anno scolastico 1994-1995, si ritiene più opportuno valutare prudenzialmente l'effetto della norma nei due terzi della somma prevista, per un importo totale di lire 480.775.000.000.

Con riferimento all'articolo 2, l'onere di spesa indicato nel decreto-legge è stato calcolato tenendo conto degli edifici scolastici che il prefetto di Napoli ha segnalato come passibili di chiusura a causa delle accertate carenze sotto l'aspetto dell'agibilità e della sicurezza.

Le scuole segnalate sono in numero di 220, per gli edifici alla cui fornitura è tenuto il comune di Napoli, e di 137 per quelli di competenza della provincia.

I predetti enti locali calcolano, rispettivamente, in lire 58,5 miliardi e in lire 87,7 miliardi circa la spesa che sarebbe complessivamente necessaria per riportare le scuole indicate a totale agibilità.

Tuttavia, l'avvenuto inizio dell'anno scolastico non consente interventi strutturali di completo riattamento degli edifici.

Il decreto-legge si fa carico, invece, di assicurare il ripristino delle condizioni minime di funzionalità degli edifici compromessi e l'eventuale acquisizione in uso temporaneo di ogni altro edificio idoneo e disponibile.

L'onere è stato calcolato sulla base di una valutazione media di fabbisogno pari a lire 35.000.000 per ogni scuola interessata al problema, in termini di spesa per opere di manutenzione e di intervento sugli impianti; è stato poi determinato in lire 2,5 miliardi circa l'onere complessivo per eventuali canoni e per l'arredamento di edifici eventualmente acquisiti ad uso scolastico. Si è pervenuti, pertanto, ad una quantificazione totale di fabbisogno di lire 15 miliardi (scuole $357 \times$ lire 35.000.000 + lire 2.500.000.000).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 406, recante anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico nella città di Napoli.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288.

Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993.

Anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classes, nonché misure urgenti per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico nella città di Napoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la razionalizzazione dei criteri di composizione delle classi, volta a ricondurre a valori di maggiore efficienza il rapporto tra numero di alunni e numero di docenti, è una delle condizioni preliminari per una più produttiva utilizzazione del personale della scuola;

Ritenuta la conseguente necessità di anticipare all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano già predisposto di rideterminazione del rapporto alunni-classes;

Considerato, altresì, che nel corrente anno scolastico 1993-94 è compromessa la riapertura di numerose sedi scolastiche della città di Napoli, a causa del venir meno delle indispensabili condizioni di agibilità dei locali, e che a tale situazione non può farsi fronte, in prossimità dell'inizio dello stesso anno scolastico, con gli strumenti ordinari di intervento previsti dalle norme vigenti;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di dare avvio, sin dall'anno scolastico 1993-94, ad interventi volti ad incidere sulle condizioni strutturali che determinano il volume della spesa nel settore della pubblica istruzione, nonché di adottare interventi idonei ad assicurare, nella città di Napoli, lo svolgimento dell'anno scolastico 1993-94;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È anticipata dall'anno scolastico 1994-95 all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del

rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-94. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione del comma 1. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

3. Per l'anno scolastico 1993-94 il termine fissato dai decreti-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, e 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, oltre il quale non si dà luogo a spostamenti di personale docente, è fissato, su tutto il territorio nazionale, al trentesimo giorno dalla data di inizio delle lezioni nella regione siciliana.

Articolo 2.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico; di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvedono il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvalgono degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo della protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonchè sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993.

SCALFARO

CIAMPI - JERVOLINO RUSSO - BARUCCI -
SPAVENTA - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO